

## ESERCIZIO ABUSIVO DI SCUOLA PER CONDUCENTI. NOZIONE (\*)

Pret. Forlì — 6 dicembre 1965 — Sabatini pres. — Margotti imp.

**Scuole per conducenti di veicoli a motore — gestione senza autorizzazione — Istruttori della scuola — responsabilità — limiti.**

*L'attività di insegnamento di guida in un luogo pubblico da parte di chi faccia parte, in qualità di istruttore, dell'organico di una scuola guida, non costituisce, di per sé, gestione di una scuola guida e non ricade nell'ambito di previsione dell'art. 84, ultimo comma, del codice stradale (1).*

---

(\*) *Da Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti*, Anno XX, Fasc. 3.  
(1) Esercizio abusivo di scuola per conducenti. Nozione.

La decisione commentata tratta, sia pure nei limiti strettamente necessari per la soluzione del caso giudiziario esaminato, della delimitazione del concetto di esercizio di scuola per conducenti di veicoli a motore, come attività per il cui svolgimento è richiesta l'autorizzazione preveduta dall'art. 84 del T.U. delle norme della circolazione stradale. La questione non è del tutto nuova, essendo stata esaminata da altre sentenze (1). È opportuno cercare di approfondire l'argomento in maniera sistematica, allo scopo di cogliere, da un punto di vista giuridico generale, gli elementi caratteristici essenziali dell'esercizio di una scuola di guida e, da un punto di vista strettamente penalistico, gli estremi delle situazioni di fatto che, in mancanza di autorizzazione, sono punibili a titolo di esercizio abusivo di una tale scuola ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 84 (2).

Nei commi quinto, sesto e penultimo dell'art. 84 è stabilito che le scuole per conducenti, per ottenere l'autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti, debbono essere fornite di un'adeguata attrezzatura tecnica ed avere un direttore, insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dall'Amministrazione; debbono disporre di veicoli assicurati ai fini della responsabilità civile; debbono ottemperare a speciali prescrizioni

---

(1) Cass. pen. sez. IV, 5 dicembre 1961, n. 2137, ric. Argiolas, in questa *Rivista*, 1962, 213; Pret. Bettola, 25 maggio 1962, in *Arch. giur. circ. sin. strad.*, *Attualità*, 970

(2) DUNI, CASSONE e GARRI, *Trattato*, vol. II, n. 271 e seguenti, pag. 1202 e seguenti; PERSEO, *Commento teorico-pratico al cod. strad.*, vol. I, pag. 638 e seg.; SIMONI, *Il codice della strada e le scuole guida*, in *Corr. amm.*, 1959, 1570.

OMISSIS. — In dibattimento risultava che il Margotti Vincenzo impartiva lezione di guida e che l'Autoscuola Bandini di Lugo aveva istituito in Rocca San Casciano una sua dipendenza, come testificato dalla fotografia in atti e dalla deposizione del verbalizzante che tuttavia affermava di aver contestato la contravvenzione nella piazza e di non aver trovato il Margotti in attività di istruttore nella «Scuola guida» di cui alla fotografia specificata. Risultava inoltre che anteriormente alla data della contestazione e della contravvenzione la ditta Bandini aveva presentato domanda di rinnovo della licenza, di poi nelle more ottenuta.

---

per quel che riguarda i locali, l'arredamento didattico e la durata dei corsi. Norme più dettagliate circa le strutture ed il funzionamento delle scuole autorizzate sono dettate dagli artt. 486 e segg. del Regolamento. Le scuole di guida sono configurate quindi dal legislatore come una forma tipica di impresa (3), che ha bisogno di autorizzazione per il suo esercizio, con una figura d'imprenditore, un'azienda con personale qualificato ed una attività caratteristica, sottoposta alla vigilanza della Pubblica Amministrazione. È previsto e punito come contravvenzione il fatto di esercitare una scuola di guida senza l'autorizzazione richiesta (4).

Certamente è da escludere che possa intendersi penalmente sanzionato l'esercizio di una scuola del genere soltanto nel caso in cui si tratti di un'impresa che presenti tutti i requisiti occorrenti per la concessione dell'autorizzazione, ma questa non sia stata rilasciata, e che possa invece essere considerato penalmente irrilevante l'esercizio di una volta, la quale non solo non abbia ricevuto l'autorizzazione, ma non sia neppure in grado di ottenerla per mancanza di attrezzatura tecnica o di personale adeguato, ovvero per difetto nell'imprenditore dei requisiti personali prescritti. La volontà della legge è quella di sottoporre simile attività al controllo dell'Amministrazione, affinché questa si assicuri e vigili costantemente che l'impresa sia condotta in modo da rispondere, inizialmente e durante tutta la sua esistenza, alle norme vigenti ed alle prescrizioni delle competenti autorità, e la norma penale colpisce l'inosservanza di tale precetto. È evidente quindi che l'inosservanza si rende ancor più intensa allorché l'impresa non solo sia sottratta al controllo stabilito, ma operi altresì in contrasto più o meno palese con la normativa generale riguardante il funzionamento delle imprese analoghe.

Perché si abbia esercizio abusivo di una scuola per conducenti, non basta di certo un singolo atto, che possa servire di insegnamento o di esercitazione nella guida di autoveicoli o motoveicoli. Come nel campo letterario, scientifico ed artistico non è sufficiente ad integrare un'attività scolastica un occasionale aiuto didattico, ad esempio nello svolgimento di un compito o nella preparazione di un lavoro addestrativo, così nel campo della conduzione di veicoli a motore non si può scorgere un'attività consimile nella prestazione episodica di spiegazioni sul funzionamento meccanico di essi o sulla disciplina giuridica della circolazione, né nell'assistenza tecnica data volta per volta ad una persona che voglia esercitarsi alla guida su strada o in aree private. Bisogna anzi ricordare che l'art. 83, comma secondo, del T.U. consente a colui

---

(3) Il carattere imprenditoriale della scuola è opportunamente sottolineato nella già citata sentenza 25 maggio 1962 del Pretore di Bettola.

(4) Sulla costituzionalità della norma penale si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 14 aprile 1965 (riportata sulla Gazzetta Ufficiale, Edizione Speciale, n. 98, del 17 aprile 1965, n. 2673).

Prescindendo da quest'ultimo fatto che riguarda la vera e propria scuola guida Bandini, il giudicante ritiene di dover puntualizzare il procedimento penale sulla fattispecie in preciso riferimento a Margotti Vincenzo, persona.

Ora, il Margotti, al momento della contestazione della contravvenzione, non era nella sede della succursale della scuola guida «Bandini», ma era accanto ad aspiranti guidatori in un'auto che circolava nella Piazza di Rocca San Casciano munito, come risulta in atti, di tutti i titoli necessari per assistere chi vuole imparare a guidare auto-

---

che sia autorizzato ad esercitarsi (con il rilascio del ben noto «foglio rosa») di farsi assistere nella guida, anche su strada, da persona munita di patente, valida per il tipo di veicoli su cui avviene l'esercitazione, ed abilita quindi chiunque si trovi in tali condizioni ad affiancare colui che si esercita, «in funzione di istruttore». Questo argomento è fondatamente utilizzato nella motivazione della sentenza commentata, per dedurre che non si può configurare una scuola per conducenti nella semplice assistenza ad una o più operazioni di guida, prestata a persone che intendano esercitarsi per sostenere gli esami di guida, come di solita avviene per coloro che si provvedono del «foglio rosa». Ma non è facile stabilire in forma positiva quali siano le attività necessarie e sufficienti per l'esercizio di una scuola per conducenti. La legge ovviamente non definisce i caratteri tipici di una scuola del genere, perché si tratta di un adattamento particolare del concetto tradizionale di scuola, con le sole peculiarità connesse alla specialità dell'opera didattica che ad essa è propria; opera che, fra l'altro, può svolgersi solo in parte in locali chiusi ed in forma collettiva (specialmente, nelle lezioni «teoriche»), in parte invece deve svolgersi sulla pubblica strada, a bordo di veicoli a motore, con una assistenza individuale all'esecuzione delle operazioni di guida, compiute ai fini addestrativi ma con aspetti esteriori del tutto simili alle operazioni ordinarie della circolazione stradale. Occorre la verifica degli elementi costanti dell'inseguimento scolastico in genere, e di quelli rispondenti alle particolarità di tale insegnamento, per cogliere gli aspetti che concettualmente sono da ritenere indispensabili per la rappresentazione della figura di una scuola di guida.

Il primo aspetto è, a nostro avviso, la sistematicità dell'insegnamento. Molteplici atti di istruzione teorica e di addestramento pratico staccati fra loro, anche se numerosi, non fanno un corso e tanto meno una scuola. Soltanto quando tali atti si presentano coordinati e finalizzati per la formazione di una certa preparazione, si può scorgere l'oggetto di una attività scolastica. Nella specie si tratta di una preparazione destinata a raggiungere un livello tale, da permettere ai discenti di conseguire una patente (di tipo A, B, C, D, o F) attraverso le prove prescritte dall'art. 85 del T.U. (richiamato dall'art. 86 per quel che riguarda le patenti per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici) e dagli artt. 488 e seguenti del Regolamento.

Il secondo aspetto, connesso con il primo, è rappresentato dalla esistenza di un rapporto didattico, intercorrente fra l'imprenditore della scuola, docenti e discenti e caratterizzato da obblighi reciproci. Da parte del primo, l'obbligo di mettere in grado i discenti, con i mezzi da lui apprestati, di raggiungere il suindicato livello di preparazione; da parte dei docenti (insegnanti ed istruttori), di fornire al primo la collaborazione occorrente per tale fine; da parte dei discenti, di seguire le lezioni secondo l'ordine predisposto e di attenersi alle istruzioni dei docenti, nonché, quando ciò non sia escluso, di pagare quanto convenuto per spese e compensi. Le figure dell'imprenditore e dei docenti (che l'art. 491 del Regolamento considera di regola distinte) possono in pratica cumularsi in una sola persona ed allora il rapporto si

veicoli. È evidente pertanto che nella fattispecie il margotti non deve rispondere del reato contestato, che caso mai riguarderebbe la scuola «Bandini» fotografata ma non trovava in flagrante, poiché lo stesso essendo abilitato all'insegnamento della guida, nel momento del fatto si trovava nel caso perfettamente precisato dall'art. 83 C.d.S. che dice appunto che l'aspirante alla patente deve avere al suo fianco — in funzione di istruttore — persona munita di patente valida per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare la marcia del veicolo.

---

semplifica; inoltre l'insegnamento può essere gratuito<sup>(5)</sup> e può venir meno ogni obbligazione patrimoniale del discente, salva la responsabilità per colpa extracontrattuale.

Il terzo aspetto è nella organizzazione imprenditoriale. Occorre un minimo di mezzi atti allo scopo, come i veicoli ed i motori di cui i discepoli debbono prendere conoscenza e su cui debbono esercitarsi, le riproduzioni dei segnali stradali e, di regola, dei locali adibiti a sede di incontro fra docenti e discenti. Ma pensiamo che né l'apprestamento di una sede né la fornitura dei mezzi materiali siano del tutto indispensabili, potendosi ben concepire non solo un insegnamento ambulante (valga l'esempio illustre dei Peripatetici...) ma anche lo svolgimento di corsi in casa dei docenti o dei discenti oppure in altri luoghi scelti occasionalmente, con l'uso di mezzi messi a disposizione dagli interessati o da terzi. A questo riguardo, ci sembra che la decisione commentata si impegni eccessivamente nella ricerca di un collegamento fra l'attività didattica ed una sede scolastica.

Di tutto ciò bisogna tener conto, a nostro modo di vedere, nella individuazione della condotta illecita che è prevista e punita dall'ultimo comma dell'art. 84, il quale configura un reato plurisussistente e che ben può inquadrarsi fra i reati «abituali». Si può riscontrare la presenza di tale condotta nel caso in cui si intraprenda, sia pure con mezzi limitatissimi e con un'organizzazione elementare, un corso di insegnamento per la guida di veicoli a motore di una o più categorie, per un gruppo di persone o anche per una persona sola, con l'impegno di provvedere ad una preparazione adeguata. La si può ben riscontrare nel caso in cui l'imprenditore non sia una sola persona, ma ci si trovi di fronte a più persone associate per l'attuazione di un corso del genere, su un piano di cooperazione paritaria o di subordinazione, con il reciproco impegno di provvedere, in forma cumulativa o con una ripartizione di compiti, ad attività di istruzione o di esercitazione. In ciascun caso, la persecuzione penale deve prendere le mosse da una esatta impostazione del fatto, soprattutto nella formulazione dell'imputazione. Se si tratta di un'attività individuale, si può parlare genericamente di esercizio di una scuola, se invece si tratta di attività associata, bisogna identificare un concorso nel reato, mediante la specificazione dell'azione svolta da ciascun imputato e del collegamento con le attività attribuite agli altri imputati (noti o ignoti), in modo da stabilire l'organicità dell'opera didattica. Occorre poi tener presente che, in caso di esercizio di scuola non autorizzata, i soggetti attivi del reato non possono essere individuati soltanto nella cerchia degli imprenditori, ma, per la normativa sul concorso, vanno ricercati anche fra coloro che li hanno coadiuvati nella realizzazione dell'impresa, con la consapevolezza dell'antigiuridicità della sua costituzione e della sua permanenza in vita; costoro possono essere i fornitori di locali e di mezzi ed

---

(5) La citata sentenza 5 dicembre 1961 della Cassazione riconosce esplicitamente che il fine di lucro non è elemento essenziale per il concetto di scuola.

Per l'appunto il Margotti, munito di tutti i crismi, stava insegnando a guidare in una pubblica piazza, come prescritto dall'articolo succitato, a fianco dell'aspirante alla guida, ma non esercitava una scuola di guida, ch è ben altra cosa, (sarebbe come imputare un commesso di negozio per esercizio del commercio senza licenza, invece di imputare il vero gestore) e anche se istruttore, non era nella sede di alcuna scuola. (*Omissis*).

---

anche i docenti che si siano prestati all'irregolare funzionamento della scuola, come gli istruttori di guida. In tali ipotesi, occorre precisare non meno chiaramente, nell'imputazione, le modalità del concorso ascritto ai cooperatori con l'indicazione dell'opera prestata e dell'apporto dato all'esercizio della scuola.

Nella fattispecie presa in esame della sentenza citata, non pare che una simile impostazione sia stata opportunamente fatta, in quanto la contestazione rivolta allo imputato è quella di «avere esercitato una scuola di guida», mentre in realtà si trattava di un istruttore il quale seguiva le esercitazioni di guida di persone che si stavano addestrando, probabilmente in rapporto con una organizzazione scolastica. In un caso del genere, sarebbe stato necessario accertare dapprima l'esistenza di una impresa, individuale o sociale, e quindi la posizione dell'istruttore nell'impresa stessa e poi porre a suo carico il concorso (con persone note od ignote) nel reato contravvenzionale, o per cooperazione nell'organizzazione della scuola, o per cooperazione nella attività didattica, o per l'una e l'altra.